

## Addizionale Regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

Art. 50, co.3, D. Lgs 446/1997  
AGGIORNAMENTO 11 dicembre 2008

### certificazione fiscale a consuntivo – ANNO 2008

Codice regione	Regione	Scaglioni di reddito		Aliquota aggiuntiva	Aliquota totale	Correttivo da detrarre	Riferimenti normativi
01	Abruzzo	qualsiasi			1,40%		Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 (GU n. 297 del 22-12-2006)
02	Basilicata	qualsiasi			0,90%		
03	Bolzano	qualsiasi			0,90%		
04	Calabria	qualsiasi			1,40%		Legge regionale n. 42 del 28.12.2006 pubblicata sul BURM n. 36 del 29.12.2006
05	Campania	qualsiasi			1,40%		regione con squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria nel corso del 2006 Art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall'art. 1, comma 277, L. 23 dicembre 2005, n. 266
06	Emilia Romagna		fino a euro 15.000,00		1,10%	Si applica l'intera %	Legge Regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (B.U. 185 del 20 dicembre 2006)
		oltre euro 15.000,00	fino a euro 20.000,00		1,20%		
		oltre euro 20.000,00	fino a euro 25.000,00		1,30%		
		oltre euro 25.000,00			1,40%		
07	Friuli Venezia Giulia	qualsiasi			0,90%		
08	Lazio	qualsiasi			1,40%		deliberazione Giunta Regionale n. 748 del 27/10/2006 (G.U. n. 265 del 14 Novembre 2006)
09	Liguria		fino a euro 25.000,00		0,90%	Si applica l'intera %	Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 9 (pubblicata sul Burl n. 4 del 28 aprile 2008), come modificata dalla legge regionale n. 42 del 24 novembre 2008 (pubblicata su BUR n. 17 del 26 Novembre 2008)
		oltre euro 25.001,00	fino a euro 25.126,77	(1,40% * imponibile) - (0,986 * (25.126,77 - imponibile))			
		oltre euro 25.126,77			1,40%		
		Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 2008 n.9, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2008, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno 4 figli, l'addizionale regionale Ire si applica nella misura minima (0,9%) su tutto il reddito imponibile.					
10	Lombardia		fino a euro 15.493,71		0,9%	15,49371	Legge Regionale 28 dicembre 2007 , n. 35 (BUR 29 dicembre 2007 n. 52 – Supplemento straordinario n. 2)
		oltre euro 15.493,71	fino a euro 30.987,41	0,40%	1,30%		
		oltre euro 30.987,41		0,10%	1,40%		
11	Marche		fino a euro 5.500,00		0,90%	46,50	Legge Regionale 11 ottobre 2005, n. 24 (B.U.R. 14 ottobre 2005, n. 89)
		oltre euro 15.500,00	fino a euro 31.000,00	0,30%	1,20%		
		oltre euro 31.000,00		0,20	1,40%		
12	Molise	qualsiasi			1,40%		Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, (GU n. 302 del 30-12-2006)
13	Piemonte		fino a euro 15.000,00		0,90%	Si applica l'intera %	Legge regionale n. 29 del 28

		oltre euro 15.000,00		0,50%	1,40%		dicembre 2007 (B.U. 31 Dicembre 2007, n. 52)  Legge Regionale 23 maggio 2008 , n. 12 (BUR 23 maggio 2008 n. 21 – Supplemento straordinario n. 2)???
14	Puglia		fino a euro 28.000,00		0,90%	Si applica l'intera %	Deliberazione n. 2204 del 18 dicembre 2007 (GU n. 298 del 24- 12-2007 )
			oltre euro 28.000,00	0,50%	1,40%		
15	Sardegna	qualsiasi			0,90%		
16	Sicilia	qualsiasi			1,40%		regione con squilibrio economico- finanziario della spesa sanitaria nel corso del 2006 Art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall'art. 1, comma 277, L. 23 dicembre 2005, n. 266
17	Toscana	qualsiasi			0,90%		
18	Trento	qualsiasi			0,90%		
19	Umbria		fino a euro 15.000,00		0,90%	Si applica l'intera %	Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2001, n. 1631 - Gazzetta Regionale n. 64 del 31.12.2001 - Gazzetta Ufficiale N. 300 del 28/12/2001 (pubblicata ai sensi art.3 – bis, legge n.405 del 16.11.2001)
			oltre euro 15.000,00	0,20%	1,10%		
20	Valle D'Aosta	qualsiasi			0,90%		

21	Veneto		fino a euro 29.500,00		0,90%		
			fino a euro 50.000,00	Con 3 figli a carico	0,90%		
			fino a euro 50.000,00 + [ 10.000,00 * (num_figli -3) ]	Con più di 3 figli a carico	0,90%		
		<p><b>Per i soggetti</b> aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro <b>50.000,00</b> aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non sia superiore a euro <b>50.000,00</b>. La soglia del reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro <b>10.000,00</b> per ogni figlio a carico oltre il terzo.</p>					
			fino a euro <b>45.000,00</b>	Con soggetti disabili	0,90%		
		<p><b>Per i disabili</b> aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro <b>45.000,00</b> e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non sia superiore a euro <b>45.000,00</b>. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>					
		oltre euro 29.501,00	fino a euro 29.650,00		Vedi formula		
		<p><b>Formula di calcolo</b> dell'aliquota di addizionale per redditi compresi tra 29.501,00 e 29.650,00</p> <p><b>Aliquota % = (1 - (29.235,00 / imponibile))*100</b></p> <p>L'aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.</p>					
		oltre euro 29.650,00			1,40%	Si applica l'intera %	

Legge regionale 17 dicembre 2007,  
n. 36  
(GU n. 298 del 24-12-2007)